



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

N° 18 DEL 21.05.2025

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida.

L'anno Duemilaventicinque, addì Ventuno, del mese di Maggio, alle ore 20:00, nella Sala Congressi presso il Parco Nazionale dello Stelvio di Cogolo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VENERI LUCA	Presente	MENGON ELISA	Presente
CANELLA PIERGIORGIO	Presente	MORESCHINI GIULIA	Presente
CASEROTTI DANIELE	Presente	PEDERGNANA VITO	Presente
DALDOS PIERANTONIO	Presente	PRETTI ALBERTO	Presente
DALLAVALLE EMANUELA	Presente	VICENZI ENRICO	Presente
GABRIELLI PIER ETTORE	Presente	ZANELLA SARA	Presente
LONGHI VINCENZO	Presente		
MARTINOLLI GIANPIETRO	Presente		

Presenti: n. 14

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Endrizzi Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daldos Pierantonio, nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N° 18 DEL 21/05/2025

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida.

Ai sensi dell'art. 44, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, sig. Daldos Pierantonio, il quale, nel rispetto del disposto di cui al sesto comma del predetto articolo 44, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 21 di data 19 dicembre 2024 sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi in data 4 maggio 2025 si sono regolarmente svolte.

Visto il Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione e alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 5 maggio 2025.

Riscontrato che come risulta dal citato verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale alle ore 01:45 del giorno 5 maggio 2025 è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Peio, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, il dott. Luca Veneri nato a Cles (TN) il 05.03.1987.

Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., in base al quale il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dell'eletto, in relazione alle cause identificate dagli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 del C.E.L. medesimo.

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto.

Preso atto della regolarità dello svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 4 maggio 2025 e della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio, ai sensi dell'art. 44, commi 5 e 6 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Presa visione e date per lette, in quanto agli atti del Consiglio, le norme disciplinanti le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Sindaco.

Accertato non sussistere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 del C.E.L. nei confronti del Sindaco neo eletto e che quindi lo stesso è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per cui si può procedere alla sua convalida.

Ritenuto non sussistere cause ostative ai fini della convalida del Sindaco neo eletto.

Vista la circolare n. 16/Elettorale di data 29 aprile 2025, assunta al protocollo del Comune di Peio nella stessa data al n. 3541, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali - in merito agli adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione degli eletti.

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali Eletti.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 13 gennaio 2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2025.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 14 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'Atto di Indirizzo per la gestione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche ed integrazioni.

Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 di data 28 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

DELIBERA N° 18 DEL 21/05/2025

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Pretti Alberto, Martinolli Gianpietro, Gabrielli Pier Ettore, Dallavalle Emanuela e Vicenzi Enrico), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio del Segretario, presenti e votanti n. 14 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di dare atto che le consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Peio si sono regolarmente svolte in data 4 maggio 2025, e che le stesse hanno determinato la proclamazione del dott. Luca Veneri nato a Cles (TN) il 05.03.1987 quale Sindaco del Comune di Peio.
2. Di convalidare pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2, alla carica di Sindaco del Comune di Peio il dott. Luca Veneri, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, in base alle disposizioni di cui agli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2

Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio del Segretario, presenti e votanti n. 14 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Daldos Pierantonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Endrizzi dott. Carlo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).